

In Data 23 DIC 2015 al n. 2004 Serie 3

STATUTO ASSOCIATIVO ASSOCIAZIONE IO POTENTINO ONLUS

STATUTO dell'Associazione IO POTENTINO ONLUS.**ART. 1 - COSTITUZIONE e DURATA**

L'Associazione denominata Associazione Io Potentino O.N.L.U.S. , che potrà usare la formula sintetica "Io Potentino Onlus" è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi del D. L.vo 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

L' uso dell'acronimo ONLUS verrà utilizzato in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico. Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI e SEDE

L'Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi:

- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

L'Associazione ha sede legale in Potenza (Pz), Via del Gallitello 229. Possono essere aperte, tenute e chiuse sedi secondarie ed operative. L'Associazione può operare in tutto il territorio nazionale.

La sede legale può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci e nell'ambito di trasferimenti nel territorio comunale di Potenza non vi è necessità di modifica statutaria.

Tutte le riunioni delle Assemblee e, se previsti, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili, ecc , possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 3 - SCOPI ed ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue in via esclusiva, finalità di solidarietà sociale nel settore beneficenza. La sua opera è prestata nei confronti di poveri, emarginati ed a tutte le persone in stato di bisogno.

L'attività associativa si prefigge altresì di costruire l'aggregazione e l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione provvede:

- alla promozione, organizzazione e realizzazioni di raccolte di generi alimentari e della produzione industriale presso gli operatori commerciali del settore di riferimento nonché attraverso specifiche collette rivolte ai privati e/o enti di qualsivoglia natura;
- alla raccolta delle eccedenze di produzione agricole, dell'industria alimentare e della produzione industriale, della Grande Distribuzione e della Ristorazione organizzata;
- alla promozione, organizzazione e realizzazioni di raccolte fondi finalizzate all'acquisto di generi alimentari e di prima necessità;
- alla distribuzione di quanto raccolto e/o acquistato ai poveri, agli emarginati e, in generale, a tutte le persone in stato di bisogno, in modo diretto e/o attraverso enti caritatevoli di

Volontario di persona

[Signature]

STATUTO ASSOCIATIVO ASSOCIAZIONE IO POTENTINO ONLUS

comprovata esperienza e che perseguono le medesime finalità;

La totalità delle azioni intraprese nel contrasto al disagio sociale e di cui a punti precedenti, devono essere trasparenti, conoscibili e garantistiche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti informatici e procedure a norma di legge.

L'Associazione provvede altresì, sempre ai sensi di quanto indicato alla lettera a) dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:

- alla promozione, realizzazione e gestione di strutture fisiche, logistiche, aggregative e/o organizzative volte alla realizzazione degli scopi sociali in autonomia o in collaborazione con enti di qualsivoglia natura di comprovata esperienza e che perseguono le medesime finalità. A tal fine promuove, organizza e realizza in autonomia o con questi enti, raccolte fondi finalizzate all'acquisto di attrezzature.
- in autonomia o in collaborazione con enti di qualsivoglia natura di comprovata esperienza e che perseguono le medesime finalità alla promozione, organizzazione e realizzazione di azioni volte all'inclusione diretta e/o indiretta di soggetti svantaggiati della città di Potenza e non solo.
- ai fini del raggiungimento degli scopi associativi, ad instaurare rapporti di collaborazione, affiliazioni e partenariati con enti di qualsivoglia natura che perseguono direttamente e/o indirettamente le medesime finalità.
- ai fini della sensibilizzazione sull'operato associativo nonché per perseguirne direttamente e/o indirettamente gli scopi, alla promozione, realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali su supporto cartaceo, informatico e/o audiovisivo.
- all'inclusione operativa nello svolgimento delle attività associative nonché al proficuo e continuativo rapporto con le istituzioni locali e statali.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, rispettose dei diritti inviolabili della persona e delle preferenze religiose, sessuali e politiche. L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

ART.4 - SOCI

Possono divenire soci dell'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dalla Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità della Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.

La richiesta deve essere presentata al Presidente.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore di età, la domanda di iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione è da intendersi effettiva dalla data della deliberazione positiva del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande pervenute nella prima riunione utile, deliberando in caso di esito positivo l'iscrizione dei soci nel relativo registro.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci è ammesso appello alla Assemblea dei Soci entro 30 (trenta) giorni.


In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi n. 10 giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'Associazione.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati soci, sono tali di diritto, coloro che hanno sottoscritto il verbale di approvazione del presente statuto.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa.



STATUTO ASSOCIATIVO ASSOCIAZIONE IO POTENTINO ONLUS

Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 13 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione e per come dalla stessa richiesto;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dal consiglio direttivo.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta o palesata a svolgere le prestazioni richieste;
- mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n. 6 mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel Libro dei Soci ;
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente, che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito;
- espulsione a fronte d' inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; di danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a. r..

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 8 - AFFILIATI

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale, in modo specifico e previsto da appositi protocolli d'intesa, dell'attività di soggetti affiliati, di qualsiasi natura e che condividano le finalità statutarie dell'associazione.

In riferimento ad affiliazioni di enti associativi, i soci dei soggetti affiliati, non acquisiscono lo status di soci dell'associazione fatto salvo quanto diversamente previsto nel protocollo d'intesa.

A prescindere dal contenuto collaborativo del protocollo d'intesa, i soggetti affiliati nella totalità dei partecipanti, sono obbligati al rispetto di tutti i regolamenti interni dell'associazione Io Potentino.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il/i Vice-Presidente;

- 5) il Segretario;
- 6) il Tesoriere;
- 7) il Collegio dei Revisori Contabili.

Gli organi sociali quali il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori Contabili, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali all'interno del consiglio direttivo (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere ecc .) vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci sottoscrittori del presente statuto.

Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci, ad eccezione dei membri del Collegio dei Revisori Contabili.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo. La durata degli organi sociali è di 4 (quattro) anni rinnovabili.

ART. 10. L' ASSEMBLEA DEI SOCI

COMPOSIZIONE

L' Assemblea dei Soci regolarmente costituita è formata da tutti i Soci dell'Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L' Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

PRESIDENZA

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi L'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente assegna al Segretario o in sua assenza ad uno dei soci, il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'Associazione.

Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Segretario presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente;
- b) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori Contabili se previsto.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione ed inviando individualmente a tutti i soci, comunicazione attraverso qualsiasi mezzo che ne dimostri la ricezione.

L' Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L' avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- 2) un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno;

TIPOLOGIA E COSTITUZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l' Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei revisori;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- l'approvazione della linea guida dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva, dei provvedimenti di competenza della Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;

Valentina Laporta *J. J. J.*

STATUTO ASSOCIATIVO ASSOCIAZIONE IO POTENTINO ONLUS

- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n. 10 giorni prima, onde consentire un eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n. 10 giorni prima, onde consentire un eventuale consultazione da parte di ciascun associato;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.

TIPOLOGIA E COSTITUZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'eventuale scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'Associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria, che quelle prese dall'Assemblea straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di TRE a un numero massimo di SETTE membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i Revisori Contabili e/o altre persone appositamente invitate anche se estranee all'Associazione, persone queste ultime che non possono essere presenti al momento della votazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 5 (CINQUE) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero inferiore al minimo previsto, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta al mese, ma anche ogniqualvolta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2 (due) membri dell'organo sociale (in questo secondo caso, la riunione deve avvenire entro n. 5 giorni dal ricevimento delle richieste).

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni, con le medesime modalità utilizzate per la convocazione dei soci in occasione dell'assemblea, almeno n. 2 giorni prima della data prevista per la riunione.

Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Valentino Spina *Jan 31*

STATUTO ASSOCIATIVO ASSOCIAZIONE IO POTENTINO ONLUS

La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice- Presidente.

COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il/i Vice-Presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere e le altre figure previste dall'organigramma;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale per il raggiungimento degli scopi associativi;
- amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea generale dei soci;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, rispettando quando previsto dall'art 10, D- Lgs. n. 460/97;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere tutti gli atti inerenti le attività sociali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di votazione pari, il voto del presidente ha valore doppio.

Il Consiglio Direttivo potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti per natura e materia specifica, secondo le capacità e conoscenza dei singoli componenti.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione.

ELEZIONE

E eletto dal consiglio direttivo; la prima nomina è ratificata nel verbale di approvazione del presente statuto.

DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente previo medesima espressione preventiva del consiglio direttivo.

Valentine Lopez





Uee

STATUTO ASSOCIATIVO ASSOCIAZIONE IO POTENTINO ONLUS

COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'Associazione.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea dei soci e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera del consiglio direttivo e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART. 13 - IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

ART. 14 - IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo.

Compiti del Segretario sono in particolare:

• l'estensione, la sottoscrizione in calce e la custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, del consiglio direttivo, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell'Associazione;

- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione delle assemblee
- l'intervento in Assemblea;
- la tenuta aggiornata del Libro dei Soci;
- la tenuta aggiornata dei registri sociali dell'Associazione;
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza;
- la gestione della comunicazione esterna dell'Associazione nonché la rappresentanza mediatica in sostituzione del Presidente;

ART. 15 - IL TESORIERE

E' il consigliere al quale spetta il compito di:

- tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende;
- curare la gestione della cassa dell'Associazione e predisporre il bilancio con relativa relazione contabile;
- effettuare il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;

ART. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Antonio Laporta *Jm - 92*

STATUTO ASSOCIATIVO ASSOCIAZIONE IO POTENTINO ONLUS

L'Assemblea generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio dei Revisori Contabili formato da un numero di 3 (tre) membri che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'Associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori Contabili elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Il compenso ai membri del Collegio, solo se non soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori Contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i Revisori Contabili e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e ss. cod. civ.. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

In particolare i compiti principali del Collegio dei Revisori Contabili sono i seguenti:

- verificare la corretta gestione dell'Associazione sul piano economico-finanziario;
- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redigere i relativi verbali;
- verificare il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere sui bilancio preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell'Associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all'assemblea;
- redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti i Soci all'Associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori Contabili;
- indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

ART. 17 - ENTRATE DELL' Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci: quota sociale annua di iscrizione;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'Associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati
- esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;

ART. 18 - QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dal consiglio Direttivo.

Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, non è rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'Associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni della Assemblea dei Soci, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività.

ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: questi ultimi possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
- Eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dal consiglio direttivo che delibera previa approvazione dell'Assemblea dei Soci sulla loro utilizzazione per fini istituzionali.

Valentino Spela



ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 21 SCIoglIMENTO

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei Soci.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto per come previsto dalla lettera F) dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 460/97.

ART. 22 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

ART. 23 - NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide la legge vigente nell'ordinamento giuridico italiano

Il presente statuto costituisce parte integrante del verbale di assemblea straordinaria del 10 dicembre 2015 che l'ha adottato.

Valentina Spada *[Signature]*